

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE X CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio R.G. n. 32055/2018 promosso da

(...) C.F. (...) (Avv.ti An.Gi. e Al.Gr.)

- attrice -

contro

(...) SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. P.I. (...) (Avv. Gi.Pa.)

- convenuta -

COMUNE DI SEDRIANO

- convenuto contumace -

Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra (...) conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la (...) e il Comune di Sedriano, assumendone la responsabilità per l'infortunio occorsole in data 23.10.2017 alle ore 18,00 circa, allorquando "accingendosi a partecipare alla lezione di acqua gym organizzata dalla (...) ASD presso la Piscina Comunale di Sedriano, utilizzava l'apposita scaletta per accedere alla vasca e, a causa della mancanza della protezione in gomma antisdrucchiolo sui gradini della suddetta scaletta, scivolava e si procurava un trauma contusivo e tumefazione al terzo medio della gamba destra'. Descriveva l'iter clinico e le cure cui si era sottoposta e riferiva che, pur invitati a stipulare convenzione di negoziazione assistita, i convenuti non avevano aderito. Concludeva quindi per la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale o alternativa, al risarcimento dei danni per le lesioni da lei subite, che, sulla scorta della relazione medico-legale di parte allegata, quantificava in complessivi Euro 10.000,00.

Nella contumacia del Comune, si costituiva in giudizio la Società sportiva convenuta, per chiedere il rigetto della domanda di parte attrice, contestando il fatto storico descritto nell'atto introduttivo e negando comunque qualsiasi profilo di responsabilità.

Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione su base documentale. Le parti precisavano quindi le conclusioni all'udienza del 16.2.2021, che si teneva con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 221 L. n. 77/2000, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda risarcitoria di parte attrice, pur genericamente formulata, può essere inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, atteso che nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli elementi di fatto fondanti la responsabilità delle parti convenute vengono identificati nella mancanza della protezione in gomma antisdrucchiolo sui gradini della scaletta della piscina in questione, a causa della quale, a suo dire, la sig.ra (...) scivolava e si procurava un trauma alla gamba destra.

In merito al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da cose in custodia, vanno ricordati i principi più volte ribaditi dalle pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali si citano le seguenti:

"La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)" (Cass. n. 5910/2011);

"In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (Cass. n. 11526/2017).

Ebbene, va osservato che non sono emerse anomalie della scaletta in questione, tali da poterla definire non a norma, e quindi intrinsecamente pericolosa secondo la prospettazione attorea. Anzi, dalle fotografie allegate dalla convenuta alla comparsa costitutiva (docc. da 5 a 8 conv.) si evince che si tratta di una scala metallica a pioli, munita di corrimano e con pedate orizzontali provviste di rilievi antiscivolo, che risultano conformi alle previsioni nazionali e regionali, che richiamano sul punto le norme UNI EN 13451-1 e UNI EN 13451-2 (v. docc. 9 e 10 conv.), nelle quali non si rinviene il requisito della presenza di gomma antisdrucchiolo. D'altra parte in data immediatamente successiva al sinistro per cui è causa, e precisamente il 28.11.2017, la ATS Città Metropolitana Milano ha confermato il parere favorevole al Documento di valutazione del rischio della Polisportiva (...) relativamente alla piscina di cui si discute (doc. 12 conv.).

A riprova della non pericolosità della scaletta in questione la convenuta ha inoltre citato dei passaggi di una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4904/2011, che è stata pronunciata in una

fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa, svolgendo considerazioni adesive a quelle già formulate dalla Corte d'Appello, da cui questo Giudice non ha motivo per discostarsi, particolarmente là dove la Suprema Corte afferma quanto segue:

"La Corte tridentina, infatti, ha accertato, anzitutto, che i gradini presentavano una cd. "mandorlatura" (perfettamente visibile ed idonea a garantire su di essa un appoggio sicuro dei piedi) e che solo al punto centrale dei gradini stessi, per alcuni centimetri, il metallo era liscio.

Ha spiegato, poi, che detta parte centrale era quella sulla quale i piedi dell'utente non avrebbero dovuto poggiare e che la discesa in acqua doveva essere effettuata correttamente con le estremità inferiori ad una distanza tra esse almeno pari alla larghezza del bacino (tanto da non calcare la parte liscia dei gradini) e sorreggendosi con entrambe le mani sui due sostegni laterali della scala. Ha aggiunto, quindi, che se la ricorrente a dette prescrizioni di normale prudenza si fosse attenuta, l'evento di danno non si sarebbe verificato e che questo, perciò, era da fare risalire ad un utilizzo anomalo della cosa, non conforme al modello tecnico dell'impianto, costruito nel rispetto della normativa in vigore.'. Invero, a ben vedere, come nel caso esaminato dalla citata sentenza della Cassazione, anche nel caso di specie la scaletta è stata non la causa bensì l'occasione di una caduta, in realtà frutto di distrazione dell'attrice, in quanto ben poteva essere prevista ed evitata utilizzando la scaletta stessa con la normale prudenza ed attenzione.

In un simile contesto passa in secondo piano la dimostrazione delle concrete modalità della caduta, poiché, anche a voler ammettere che l'attrice abbia, come da lei sostenuto, compiuto correttamente le azioni prescritte per l'utilizzo della scaletta, effettuando una rotazione per portarsi con le spalle rivolte alla vasca e trattenendosi all'apposito corrimano, ciò non varrebbe ad escludere che la stessa sig.ra (...) per disattenzione o fretta abbia messo un piede in fallo, scivolando. Deve quindi trovare qui conferma la mancata ammissione delle prove testimoniali in punto dinamica del sinistro, dovendosi sottolineare che la denuncia di infortunio sub doc. 1 att., che è l'unico documento controfirmato dall'attrice, è alquanto generica al riguardo, poiché ivi si legge semplicemente quanto segue: "Durante la lezione di acqua gym la signora rivolta verso la vasca si accinge a scendere la scaletta di ingresso in acqua, effettuando una rotazione che la porterà spalle alla vasca, al 1° gradino scivola urtando la tibia contro il bordo".

Si rammenta, in punto di diritto, che "in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c." (Cass. n. 2345/2019).

Ed ancora: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più

incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (Cass. n. 9315/2019).

Per i motivi innanzi esposti la domanda attorea va integralmente respinta per difetto di prova del nesso causale tra la cosa sottoposta alla custodia delle parti convenute ed i danni subiti dall'attrice, la cui condotta imprudente andrebbe in ogni caso qualificata come fortuito ai fini dell'interruzione del nesso causale. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) respinge le domande di parte attrice nei confronti di entrambe le parti convenute;
- 2) dichiara tenuta e condanna l'attrice (...) a rifondere alla convenuta costituita (...) società sportiva dilettantistica a r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 29 agosto 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2021.